

Il contraddittorio fra le parti e l'istruttoria nei CCT^(*)

SOMMARIO: 1. Aspetti generali della questione. – 2. La fissazione delle regole procedurali e il contraddittorio fra le parti nei CCT. Quali le regole di procedura applicabili dai Collegi? – 3. Il principio del contraddittorio nell'attività dei Collegi. – 4. Definizione generale dell'attività istruttoria nei CCT. – 4. Le disposizioni in tema di attività istruttoria dei Collegi: uno sguardo di insieme. – 5. Circa la gestione concreta dell'attività istruttoria dei CCT: alcune possibili *buone pratiche*.

1. Aspetti generali della questione

Nessuna delle disposizioni che il nuovo Codice dei contratti pubblici riserva alla disciplina dei Collegi Consultivi Tecnici (d'ora innanzi, anche "CCT")¹ è espressamente dedicata ai temi (di carattere essenzialmente procedurale) del contraddittorio fra le parti e dell'istruttoria.

Allo stesso modo, l'Allegato V.2 al Codice (significativamente rubricato '*Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico*', senza che sia riservata – almeno in rubrica – una specifica attenzione ai temi connessi al relativo *modus procedendi*) non riserva specifiche disposizioni ai temi del contraddittorio *inter partes* e all'attività istruttoria dei Collegi (fatte salve le previsioni di cui all'articolo 3, comma 3 e di cui all'articolo 4, comma 3 – sui cui v. *infra* -).

Eppure, quelli appena richiamati rappresentano alcuni fra gli ambiti che maggiormente caratterizzano la concreta operatività dei CCT, che più a fondo ne influenzano il *modus operandi* e che - potenzialmente – in modo più incisivo possono influenzare la validità stessa delle sue decisioni.

Si può anzi affermare in prima battuta che, pur avendo il Legislatore del 2023-2024² rinunciato a dettare una disciplina caratterizzata da un qualche livello di dettaglio sui temi del contraddittorio e dell'istruttoria da parte dei CCT (e pur essendosi limitato ad enunciare la necessità del rispetto delle garanzie del contraddittorio, senza alcuna

(*) Il presente contributo riprende le considerazioni svolte dall'Autore nell'ambito del volume C. CONTESSA, P. DEL VECCHIO, B. LUBRANO (a cura di), *I Collegi Consultivi Tecnici – Aspetti di sistema e profili operativi*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2026, p. 169, segg.

¹ Si tratta, come è noto, del Libro V, Parte I, Titolo II ('*Dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale*'), articoli da 215 a 219.

² Ci si riferisce qui evidentemente alle integrazioni e modifiche apportate al testo del Codice ad opera del Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. 'Decreto correttivo') il quale, fra l'altro, ha anche disposto l'integrale sostituzione dell'Allegato V.2.

Sul punto sia qui consentito richiamare C. CONTESSA, *Il decreto correttivo al Codice dei contratti fra (parziali) innovazioni e aspetti di novità*, in: www.giustizia-amministrativa.it.

ulteriore specificazione), le problematiche relative a tali ambiti risultino del tutto centrali nell'analisi dell'istituto nel suo complesso.

Come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, i temi delle garanzie del contraddittorio e dello svolgimento dell'istruttoria da parte dei CCT presentano aspetti differenziati a seconda che ci si riferisca (per usare la terminologia tipica dei *dispute resolution board* di matrice anglosassone) alle funzioni di carattere preventivo (*dispute avoidance*) ovvero a quelle di carattere squisitamente decisorio (*dispute resolution*). Allo stesso modo, la tematica in questione presenta aspetti differenti a seconda che ci si riferisca all'attività consultiva dei Collegi ovvero a quella *stricto sensu* decisionale (con particolare riguardo a quella che si estrinseca nell'adozione di determinazioni aventi la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter cod. proc. civ.).

Ma, al di là di tali differenziazioni – di carattere, per così dire, *funzionale* -, il tema attraversa come una sorta di *fil rouge* l'intera attività (e quindi, l'intera disciplina) dei Collegi Consultivi Tecnici.

Nelle pagine che seguono, nonostante i due ambiti oggetto di esame presentino numerosi aspetti di intersezione, ci si soffermerà dapprima sul rispetto delle garanzie del contraddittorio che devono caratterizzare per intero l'attività procedurale dei Collegi e successivamente sulle attività *stricto sensu* istruttorie agli stessi demandate.

2. La fissazione delle regole procedurali e il contraddittorio fra le parti nei CCT. Quali le regole di procedura applicabili dai Collegi?

Come si è già anticipato³, gli estensori del 'Codice' del 2023 hanno di fatto rinunciato a qualunque tentativo di introdurre una disciplina procedurale di carattere organico circa l'attività dei CCT.

Ciò non vuol dire che nell'ambito del Codice (e dell'Allegato V.2) non sia rinvenibile alcuna disposizione idonea a disciplinare (ovvero ad ispirare) sotto il profilo procedurale l'attività dei Collegi. Al contrario, nell'ambito di tali fonti normative sono di certo rinvenibili alcuni *segmenti disciplinari* di indubbia rilevanza (pur se privi dei caratteri della completezza e dell'organicità), con la conseguenza che spetti all'interprete il compito – non agevole – di una loro riconduzione a sistema.

È infatti indubbio che il Legislatore del 2023 abbia rinunciato ad introdurre una sorta di '*statuto procedurale*' del Collegi (*i.e.*: una disciplina organica delle forme e dei metodi dell'esercizio dell'attività dei CCT, così come della scansione delle relative fasi e della disciplina del contraddittorio).

Le ragioni sottese a tale scelta non risultano agevolmente intuibili se solo si consideri (per un verso) che l'Allegato V.2 allo stesso 'Codice'⁴ si mostra evidentemente consapevole della necessità di garantire necessarie e adeguate forme di contraddittorio fra le parti - in particolare, ai fini dell'adozione di determinazioni di carattere vincolante – e

³ Retro, par. 1.

⁴ V., in particolare, gli articoli 3, comma 3 e 4, comma 3.

(per altro verso) che l'obiettivo della garanzia del contraddittorio rischia di restare inattuato – o di ben difficile attuazione – in assenza della previa e chiara definizione di un chiaro e univoco *setting* di regole procedurali applicabili all'attività dei Collegi.

Eppure, il Legislatore del 'Codice', nel richiamare (sin dall'articolo 216, comma 1) la figura dell'arbitrato irrituale di cui all'articolo 808-ter del cod. proc. civ., non poteva non essere consapevole del fatto che fra le (poche) ipotesi di annullabilità del lodo contrattuale ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 808-ter figurano, appunto: i) la mancata conformazione da parte degli arbitri (*rectius*: dei componenti del Collegio) alle regole – anche di carattere procedurale – imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; ii) la mancata osservanza, nell'ambito del procedimento, del principio del contraddittorio⁵. Insomma: il Legislatore ha consapevolmente lasciato il settore privo di una organica disciplina di ordine procedurale ed istruttorio, pur sapendo che proprio i vizi di carattere procedurale e quelli relativi al contraddittorio possono determinare l'annullamento di alcune fra le principali decisioni dei Collegi.

Inoltre, la scelta normativa operata nel 2023 (e tradottasi – anche in sede di elaborazione dell'Allegato V.2 al Codice – nella desistenza da qualunque tentativo di disciplinare i procedimenti decisionali dinanzi ai CCT) risulta non agevolmente comprensibile se solo si consideri che, nella vigenza del Codice 50 del 2016, le linee guida di cui al D.M. 12 del 2022⁶ (oggi divenute prive di efficacia *in parte qua*)⁷ avevano invece dettato una disciplina di un certo dettaglio – rispettivamente – sui temi della conduzione e scopo delle attività dei Collegi (par. 4.1), delle riunioni, sopralluoghi e audizioni (par. 4.2), del contraddittorio fra le parti (par. 4.3) nonché del procedimento, delle modalità e dei termini di rilascio dei pareri e delle determinazioni (par. 5.2)⁸.

È comunque ipotizzabile che una tale scelta normativa sottenda l'intenzione di evitare di imporre ai Collegi *ope legis* una disciplina di dettaglio circa i procedimenti e il

⁵ Si tratta, come è evidente, delle ipotesi di annullabilità *ope iudicis* del lodo contrattuale di cui al richiamato articolo 808-ter, comma 2, rispettivamente ai numm. 4) e 5). Sul punto, v. E.F. RICCI, *Sul contraddittorio nell'arbitrato irrituale*, in *Rass. arb.*, 1987, p. 13; C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, 2a ed., Padova, 2008, in particolare, p. 409 ss.; P. BIAVATI, *Il nuovo art. 808-ter sull'arbitrato irrituale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 1159 ss.

⁶ Si tratta, come è noto, del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, n. 12 (in G.U. 7 marzo 2022, n. 55), rubricato '*Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*'.

⁷ Sull'applicabilità ormai solo residuale delle Linee guida n. 12 del 2022 a seguito dell'entrata in vigore del 'Codice 36 del 2023' e del relativo 'Correttivo' (in sostanza, solo per le parti relative ai compensi in favore dei componenti dei Collegi), v. E.A. APICELLA, *Collegi consultivi tecnici: il correttivo al codice conferma l'applicabilità solo residuale delle linee guida M.I.T. del 2022*, in: *Rassegna Avvocatura dello Stato*, fasc. 1/2024, p. 1, segg.

⁸ In effetti, dalla relazione illustrativa al nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n. 36 del 2023) non emergono le ragioni per cui si è ritenuto di introdurre, anche per quanto riguarda le modalità di funzionamento dei CCT, una disciplina assai più sintetica di quella che aveva caratterizzato il D.M. 12 del 2022. Nell'ambito di tale relazione si legge unicamente che "[l'Allegato V.2] risulta da una collazione di alcune disposizioni precedentemente contenute nell'articolo 6 del d.l. n. 76 del 2020, delegificate e sintetizzate, e di altre trasfuse dalle Linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici adottate in attuazione del comma 8-bis del predetto articolo 6, recepite con d.m. 17 gennaio 2022, in tema di modalità di costituzione e funzionamento del collegio consultivo tecnico, requisiti dei suoi componenti e criteri di determinazione dei compensi loro spettanti".

contraddittorio e di lasciare invece alle parti e agli stessi Collegi (secondo le modalità che fra breve si esamineranno) adeguati margini di autonomia disciplinare.

Ci si domanda, quindi, in quali e quanti atti i Collegi possano rinvenire la disciplina delle proprie attività procedurali e la fissazione delle regole del contraddittorio agli stessi applicabili.

Ebbene, ad avviso di chi scrive tale disciplina può essere rinvenuta in *almeno quattro diverse fonti disciplinari*.

In primo luogo, naturalmente, tale disciplina procedurale va rinvenuta nelle stesse disposizioni del Codice e del relativo Allegato V.2 e, in particolare:

- nell'articolo 3, comma 3 dell'Allegato V.2, secondo cui *«nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo»*.

La disposizione appena richiamata riconosce agli stessi Collegi un rilevante potere di auto-organizzazione dei propri lavori, limitandosi a fissare (in modo evidentemente esemplificativo e non esaustivo) un certo novero di ambiti disciplinari (es.: periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni). La stessa disposizione individua anche il momento in cui i Collegi possono esercitare tale potere di auto-organizzazione (si tratta della fase iniziale dell'attività, coincidente con la seduta di insediamento)⁹;

- nell'articolo 4, comma 3 del medesimo Allegato V.2, secondo cui *«fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti»*. Si tratta, come è evidente, di una disposizione che individua un certo novero di strumenti procedurali e - *lato sensu* – istruttori posti a disposizione dei Collegi piuttosto che fissare regole procedurali di carattere vincolante.

⁹ La disposizione appena richiamata non chiarisce se il Collegio (il quale, in occasione della seduta di insediamento si sia dotato di proprie regole di procedura secondo le previsioni di cui all'All. V.2, art. 3, comma 3) possa in seguito modificare/integrare tali regole ovvero se la medesima previsione abbia introdotto una sorta di *one shot*, impedendo il successivo esercizio di tale potere di modifica/integrazione.

Ad avviso di chi scrive (al di là della portata apparentemente limitante della disposizione) deve ritenersi che la stessa non abbia inteso precludere un potere di integrazione/modifica *ex post*, anche se il relativo esercizio dovrebbe essere limitato ad ipotesi specifiche e adeguatamente motivate.

La disposizione appena richiamata risulta comunque di indubbio interesse in quanto (per un verso) richiama in modo espresso il potere di auto-organizzazione già riconosciuto dall'articolo 3, comma 3 mentre (per altro verso) individua un ulteriore novero di disposizioni di carattere procedurale e istruttorio (riconoscendo, fra gli altri, il potere di audire o convocare le parti).

In secondo luogo, le regole di funzionamento dei CCT possono essere previamente convenute in via pattizia fra le parti del contratto di appalto (ovvero – come più spesso accade – possono essere fissate *ex ante* dalla stazione appaltante e da quest'ultima trasfuse nell'ambito della documentazione di gara al fine di fissare previamente le regole fondamentali di funzionamento dei Collegi).

Si tratta di un *modus procedendi* spesso utilizzato da alcune fra le principali stazioni appaltanti nazionali (es.: RFI, ANAS) le quali individuano, fin dalla fase iniziale di predisposizione e di pubblicazione della documentazione di gara, specifici allegati contrattuali (sovente denominati “*Allegato in materia di Collegio Consultivo Tecnico*” *et similia*). Tali allegati contrattuali (talvolta assai puntuali nella definizione delle regole procedurali applicabili) vengono poi fatti sottoscrivere dall'appaltatore – una volta selezionato – quale fonte integrativa del complessivo regolamento contrattuale.

In seguito, tali allegati vengono fatti sottoscrivere dagli stessi componenti del CCT – una volta individuati – per i quali operano (almeno ai fini dell'adozione di determinazioni vincolanti *ex art. 808-ter* cod. proc. civ.) quali specifiche “*regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo*”¹⁰.

Fra le prescrizioni che talvolta vengono incluse nell'ambito di tali forme di predeterminazione pattizia delle regole procedurali dei Collegi si individuano, ad esempio: *a)* l'eventuale obbligo di previo esaurimento dei rimedi *inter partes* prima che possa essere formulato un quesito al CCT; *b)* l'eventuale obbligo per la parte che intenda rivolgere un quesito al Collegio di darne preventiva comunicazione alla controparte; *c)* l'eventuale previsione per cui – in caso di contestuale formulazione di più quesiti – il termine di quindici giorni riconosciuto al Collegio per adottare la propria determinazione¹¹ viene rinnovato tante volte per quanti sono i quesiti rivolti al Collegio¹².

Al riguardo si osserva che se (per un verso) non sembrano emergere criticità di sorta per ciò che riguarda l'inclusione di tali regole di procedura nell'ambito della *lex specialis* – e la successiva accettazione per adesione da parte dell'appaltatore – (per altro verso) emergono dei dubbi per quanto riguarda la possibilità di imporre di fatto tali regole di procedura a un organo, quale il CCT, che deve operare secondo adeguate garanzie di indipendenza e terzietà. Non è escluso, infatti, che le regole in questione possano essere prefissate dalla stazione appaltante in modo da conferire alla stessa, in caso di dispute, un vantaggio in termini sostanziali per quanto riguarda le modalità di garanzia del contraddittorio o di espletamento dell'istruttoria (si pensi all'ipotesi in cui tali regole sanciscano *ex parte sua* l'impossibilità per il Collegio di acquisire particolari documenti

¹⁰ In tal senso l'articolo 808-ter, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

¹¹ Il termine in questione è fissato in via generale dall'Allegato V.2, articolo 5, comma 4.

¹² La *ratio* della previsione appena descritta – invero piuttosto frequente nella pratica – risponde all'evidente intento di coniugare (per un verso) la celerità nella risposta ai quesiti da parte dei Collegi e (per altro verso) l'esigenza di non sottoporre gli stessi Collegi a un carico di lavoro insostenibile in tempi così brevi, in tal modo rischiando di compromettere la qualità del delicato compito agli stessi demandato.

quali le relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione o dell'organo di collaudo).

I dubbi in parola si acuiscono per il caso in cui le regole di funzionamento previste (e, di fatto, imposte) dalla stazione appaltante vadano ad incidere sui medesimi ambiti che l'Allegato V.2 (articoli 3, comma 3 e 4, comma 3) riserva al potere di auto-organizzazione dei Collegi.

Per tali ipotesi deve ritenersi che, pur potendo ammettersi che i componenti del Collegio – all'atto dell'accettazione dell'incarico – possano accettare tali regole, nulla impedisce che, in occasione della seduta di insediamento, gli stessi possano poi modificarle o dotarsi di regole ad esse alternative le quali non potranno che prevalere, nella pratica, rispetto a quelle *ab initio* fissate (ma – si ritiene – con valenza cedevole) dalla stazione appaltante.

In terzo luogo, le regole di funzionamento dei CCT possono essere autonomamente fissate dagli stessi Collegi conformemente alla previsione di cui all'articolo 3, comma 3 dell'Allegato V.2.

Tale disposizione – già in precedenza richiamata - stabilisce infatti che, in occasione dell'insediamento, il Collegio possa autonomamente definire aspetti di indubbio rilievo per ciò che riguarda le proprie *regulae agendi* (fra cui la periodicità e le modalità di svolgimento delle riunioni, nonché i termini e le modalità di svolgimento del contraddittorio).

L'ambito oggettivo di tale disposizione è quanto mai ampio e occorre riconoscere che essa contenga anche alcuni profili di potenziale indeterminatezza (si pensi al carattere polisenso del sintagma *modalità di svolgimento delle riunioni* il quale può essere riferito ad aspetti procedurali, alla scansione dei tempi assegnati alle parti, nonché alle modalità di acquisizione istruttoria da parte del Collegio).

Nella pratica operativa del Collegi è piuttosto frequente l'adozione di tali atti di sostanziale auto-regolazione dell'attività anche se, a seconda del singolo CCT, essi possono risultare più o meno dettagliati ovvero trattare *alcuni soltanto* dei possibili ambiti di disciplina individuati dal richiamato articolo 3, comma 3.

Una breve riflessione concerne il momento in cui tali atti di auto-regolazione dell'attività possono essere adottati: la disposizione appena richiamata menziona espressamente la sola seduta di insediamento del Collegio, ma deve escludersi che – decorso tale momento – si determini una sorta di *consumazione del potere* (dovendo al contrario ritenersi inconsumabile il potere/dovere di auto-organizzazione dei propri lavori). Una lettura in chiave sistematica di tale disposizione induce a ritenere che essa vada intesa nel senso di richiedere ai Collegi l'adozione di tali regole di procedura nel corso della seduta di insediamento¹³, senza tuttavia impedire che il Collegio possa in seguito modificarne o integrarne le previsioni.

¹³ Nella pratica è frequente che i Collegi pongano all'ordine del giorno della seduta di insediamento la predisposizione e l'approvazione delle proprie regole di procedura, salvo poi rinviare a una o più sedute successive (in sede di *'proseguo di esame'*) la definitiva approvazione di tale punto all'ordine del giorno.

È inoltre rilevante osservare che (pur non avendolo il Legislatore esplicitato *claris verbis*) le disposizioni dinanzi richiamate sembrano riferite alla sola attività dei Collegi finalizzata all'adozione di determinazioni (in specie, se dotate della natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter cod. proc. civ.), ossia a decisioni adottate nell'esercizio di una sostanziale funzione di *adjudication*, per la quale occorre predisporre regole procedurali particolarmente attente al rispetto del principio del contraddittorio.

Al contrario il Codice (e il relativo Allegato) non hanno dedicato alcuna disposizione espressa al tema dell'attività consultiva dei Collegi (e, in particolare, alle regole procedurali per l'espressione dei pareri agli stessi demandati). Solo per fare l'esempio più evidente, né il Codice né l'allegato fissano un termine massimo per l'adozione dei pareri richiesti ai Collegi (mentre la fissazione di un breve termine per l'espressione – pari ad appena quindici giorni - rappresenta, come è noto, uno degli elementi qualificanti della stessa disciplina dei Collegi per quanto riguarda l'adozione delle determinazioni)¹⁴.

Ebbene, nel silenzio sul punto da parte del Legislatore è quanto mai opportuno che siano gli stessi Collegi (in sede di fissazione delle regole di auto-organizzazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'All. V.2) a disciplinare nel dettaglio temi e modalità di esercizio della propria funzione consultiva e di adozione dei relativi pareri.

In quarto luogo, le regole di funzionamento dei CCT possono essere desunte dal Libro IV – Titolo VIII del Codice di procedura civile (*Dell'arbitrato*), in particolare per i casi in cui ai Collegi sia demandata la possibilità di adottare determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi degli articoli 215, comma 2, 216, comma 1 e 217, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

Si tratta, del resto, di una delle caratteristiche più frequenti (e quindi, più qualificanti) dell'intera disciplina normativa dei CCT in ragione dell'impatto delle decisioni sullo svolgimento dei contratti, delle rispettive conseguenze economiche e della rapidità delle decisioni la quale rappresenta di per sé un rilevante incentivo per le parti ad avvalersi della facoltà di riconoscere tale natura alle decisioni dei Collegi.

Si osserva in primo luogo al riguardo che, quand'anche le parti si siano avvalse di tale facoltà, ciò non determina *ipso facto* la conseguenza di attribuire al CCT natura di collegio arbitrale in ogni sua forma di esplicazione e in ogni attività (e.g.: anche quando i Collegi sono chiamati ad esprimere semplici pareri ovvero a svolgere generali attività di monitoraggio sull'andamento dei lavori secondo la previsione dell'articolo 4, comma 3 dell'Allegato V.2).

Ne consegue che le regole processualciviltistiche in tema di arbitrato irrituale troveranno applicazioni unicamente per le attività dei Collegi finalizzate a rendere determinazioni aventi la natura di lodo contrattuale.

Sotto tale aspetto (e rinviando al prosieguo per ogni approfondimento) l'articolo 808-ter, cit. – e le altre disposizioni del Codice di rito applicabili a tale tipologia di arbitrato – forniscono preziose indicazioni in ordine alle regole procedurali applicabili all'attività dei collegi, alle modalità con cui garantire il rispetto del contraddittorio, nonché alle forme e modi di svolgimento dell'istruttoria da parte dei Collegi.

¹⁴ In tal senso, ancora una volta, l'articolo 3, comma 3 dell'Allegato V.2.

3. Il principio del contraddittorio nell'attività dei Collegi

Si svolgeranno qui di seguito alcune brevi osservazioni circa il rispetto del *principio del contraddittorio* nell'attività dei Collegi (si tratta di un principio generale il cui richiamo, ancora una volta, è contenuto negli articoli 3, comma 3 e 4, comma 3 dell'Allegato V.2). In via di prima approssimazione si evidenzia come il Codice del 2023 e il relativo allegato sottolineino in almeno due disposizioni la necessità per i Collegi di rispettare le garanzie del contraddittorio anche se non dettano poi disposizioni specifiche volte a conferire concretezza a tale principio e ad individuare *un contenuto minimo essenziale* a tale obbligo.

Si ritiene pertanto che l'interprete, al fine di individuare il contenuto concreto degli obblighi di garanzia del contraddittorio che gravano sui Collegi, possa fare riferimento alle disposizioni del cod. proc. civ. in tema di arbitrato irrituale e agli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema.

La questione, ancora una volta, risulta di particolare rilevanza pratica per le ipotesi in cui ai CCT sia demandato il potere di adottare determinazioni aventi la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter cod. proc. civ. e in relazione alle conseguenze connesse al mancato rispetto del richiamato principio.

È noto al riguardo che, prima della riforma di cui al decreto legislativo n. 40 del 2006, la giurisprudenza aveva sovente affermato che l'arbitrato contrattuale rappresentasse un istituto finalizzato a comporre una vertenza sorta tra le parti «*mediante il dispiegamento di un'attività di natura giurisdizionale e senza l'osservanza di forme*»¹⁵

A partire dalla metà degli anni Cinquanta dello scorso secolo si affermò invece l'opposta impostazione volta a riconoscere la necessità del rispetto del principio del contraddittorio anche nell'ambito dell'arbitrato contrattuale¹⁶.

Tuttavia, a partire dalla sentenza Cass. Civ. n. 941 del 1961¹⁷ tale affermazione fu accompagnata dal riconoscimento di una certa libertà di forme nell'assicurare le garanzie del contraddittorio e – in ogni caso – nell'esclusione di forme determinate *a priori*.

¹⁵ In tal senso: Cass. Civ., sent. 6 maggio 1949, n. 1148. Nel corso degli stessi anni la giurisprudenza affermava sovente che, in caso di arbitrato contrattuale, gli arbitri non fossero tenuti al rispetto di specifiche forme processuali: v., per esempio, App. Bari 15 gennaio 1947, in Rep. Foro it., 1948, voce *Arbitrato irrituale*, n. 3; App. Torino 24 febbraio 1948, in Rep. Giur. it., 1947 1948, voce *Arbitrato*, n. 42; Cass. 5 agosto 1947, ibidem, n. 44; Cass. 6 maggio 1948, n. 1148, in Rep. Foro it., 1949, voce *Arbitrato irrituale*, n. 1; Cass. 14 gennaio 1949, in Giur. it., 1950, I, 1, 603; Trib. Mantova 8 dicembre 1949, in Rep. Foro it., 1950, voce *Arbitrato irrituale*, n. 6; Cass. 10 marzo 1950, n. 631, ibidem, n. 12.

¹⁶ In tal senso: Cass. Civ., 30 giugno 1955, n. 2022 secondo cui, appunto, «*il principio del contraddittorio è assolutamente inderogabile anche quando si versi in tema di arbitrato irrituale*».

¹⁷ Cass. 27 aprile 1961, n. 941, in Giust. civ., 1961, I, 1847; Foro it., 1960, I, 726. Secondo tale decisione, «*nell'arbitrato irrituale, il contraddittorio non si articola necessariamente in forme rigorose ed in fasi progressive, regolate dall'arbitro mediante la prefissione di termini, neppure per quanto attiene al potere delle parti di presentare documenti e memorie o di esporre repliche, come prescrive il citato art. 816, comma 3, c.p.c. per l'arbitrato rituale; è sufficiente, invece, che*

La giurisprudenza degli anni successivi, poi, si collocò sul medesimo solco e – pur ribadendo la generica necessità del rispetto del contraddittorio anche nell'arbitrato contrattuale – offrì sovente una lettura sostanzialmente *minima* degli obblighi connessi al rispetto di tale principio¹⁸.

Come è noto, la riforma di cui al decreto legislativo n. 40 del 2006 (il quale, in attuazione della delega di cui alla legge n. 80 del 2005, ha – fra l'altro – riformato la materia dell'arbitrato) ha introdotto nel codice di procedura civile l'articolo 808-ter sull'arbitrato irrituale (o libero)¹⁹.

La disposizione in questione (anche all'evidente fine di lasciare all'autonomia delle parti del contratto la fissazione, con adeguati margini di libertà, delle regole di funzionamento dell'arbitrato) ha, sì, enunciato l'obbligo per gli arbitri di rispettare le garanzie del contraddittorio (in tal senso l'art. 808-ter, secondo comma, n. 5)) e ha fatto espressamente discendere dalla violazione di tale obbligo conseguenze di rilievo²⁰ in termini di annullabilità del lodo. Tuttavia, la stessa disposizione non ha a propria volta contribuito a definire in modo concreto le regole e le garanzie minime del contraddittorio, lasciando tale compito all'interprete e al lavoro della giurisprudenza.

Non sono invero numerose le sentenze di annullamento dei lodi contrattuali per violazione del principio del contraddittorio e ciò – ad avviso di chi scrive – rappresenta allo stesso tempo una causa e un effetto della previsione codicistica che limita grandemente le ipotesi di impugnabilità di tale tipologia di lodi (escludendola, in particolare, per gli errori di diritto)²¹.

Si ritiene comunque di richiamare l'ordinanza della Cassazione civile, Sezione II, 26 settembre 2018, n. 22994²² secondo cui, nelle ipotesi di cui all'articolo 808-ter cod. proc. civ., gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, senza che la convenzione d'arbitrato (o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto) prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo

l'attività assertiva e deduttiva delle parti si sia potuta esplicare, in qualsiasi modo e tempo in relazione agli elementi che l'arbitro potrà assumere a fondamento della sua pronuncia, affinché il principio del contraddittorio si possa ritenere osservato».

¹⁸ Basti richiamare, al riguardo, per Cass. Civ., 8 settembre 2004, n. 18049 la quale, dopo aver ribadito la generica necessità del rispetto del contraddittorio anche nell'arbitrato contrattuale, ha tuttavia ritenuto che non integri violazione del principio in questione il fatto che gli arbitri non abbiano proceduto ad ascoltare le parti, non abbiano loro comunicato le attività compiute e non abbiano redatto un verbale delle operazioni svolte.

¹⁹ Sul punto, v. C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Profili generali*, 2a ed., Padova, 2006, 164 ss.; M. MARINELLI, *Arbitrato irrituale*, in *Codice degli arbitrati delle conciliazioni e di altre ADR*, a cura di A. BUONFRATE e C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Torino, 2007, 36 ss.

²⁰ In particolare, l'articolo 808-ter, secondo comma, n. 5), cod. proc. civ. ha sancito l'annullabilità del lodo (*inter alia*) per il caso di mancata osservanza del principio del contraddittorio.

²¹ In tal senso: Cass. Civ. sent. 25268 del 2009; id., sent. 7654 del 2003.

²² In: Cass. Civ., CED.

svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione.

Venendo quindi agli aspetti più concreti della questione, è senz'altro auspicabile che, laddove le stazioni appaltanti si avvalgano (come spesso fanno) della facoltà di predeterminare *ex ante* talune regole di funzionamento dei CCT, fissino altresì in modo chiaro e puntuale le garanzie di rispetto del contraddittorio (e l'importanza di tale predeterminazione risulta tanto più evidente laddove si consideri che, ai sensi dell'articolo 808-ter, secondo comma, n. 4), la mancata conformazione da parte degli arbitri "*alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo*" costituisce causa di annullabilità del lodo stesso).

Ma è anche importante che siano gli stessi Collegi (avvalendosi dei più volte richiamati poteri e prerogative di auto-organizzazione) a fissare *ex ante* le garanzie minime del contraddittorio fra le parti, rendendo chiare e conoscibili sin dall'inizio (e.g.) le regole che presidiano la possibilità di presentare documenti e memorie e la relativa tempistica, così come il numero massimo di repliche che ciascuna parte può presentare in relazione all'esame di ciascun quesito sottoposto al Collegio.

4. Definizione generale dell'attività istruttoria nei CCT

A fine di inquadrare in modo corretto il tema dell'attività istruttoria dei Collegi Consultivi Tecnici occorre prendere le mosse da considerazioni in parte analoghe a quelle svolte in sede di esame del tema del contraddittorio fra le parti

La prima di tali considerazioni è che (così come manca una disciplina generale ed organica in tema di contraddittorio fra le parti nell'ambito dei CCT, così anche) manca altresì una disciplina generale ed organica dedicata alle modalità di esercizio dell'attività istruttoria dei Collegi²³.

La seconda di tali considerazioni può essere così sintetizzata: se è vero (come è vero) che uno di principali punti di forza dei CCT è notoriamente rappresentato dalla rapidità delle sue decisioni, di conseguenza è evidente che sia correlativamente necessaria un'analogia rapidità in ogni fase della sua attività (e quindi *in primis* nella fase istruttoria).

Nell'ambito dei CCT la gestione della fase istruttoria presenta un'indubbia peculiarità (di sicuro rilievo per la presente analisi): il tema dell'istruttoria risulta infatti strettamente connesso a quello del contraddittorio fra le parti (e del resto, nella quasi totalità dei casi l'istruttoria è rivolta alle stesse parti del rapporto contrattuale), ragione per cui è pressoché residuale l'ipotesi in cui l'istruttoria debba essere rivolta al di fuori dell'ambito delle parti del contratto.

La terza considerazione riguarda *il metodo* che caratterizza l'attività istruttoria dei Collegi. Si osserva infatti che, anche se l'attività istruttoria dei Collegi è caratterizzata – almeno in alcuni ambiti – da un certo tasso di informalità (si pensi alla possibilità di procedere ad audizioni informali delle parti), non va tuttavia dimenticato che i Collegi

²³ Al riguardo possono essere qui ribadite alcune delle considerazioni svolte *retro, sub* par. 3.

sono chiamati solitamente a rendere le proprie decisioni secondo diritto e non secondo equità (salvo che le parti abbiano espressamente stabilito di consentire la definizione secondo equità delle dispute fra di loro insorte)²⁴.

Ne consegue che, ad esempio, la possibilità di procedere ad audizioni informali delle parti (in qualche misura assimilabile all'interrogatorio non formale delle parti di cui all'articolo 117 cod. proc. civ.) risulta pur sempre finalizzata ad acquisire elementi probatori e di convincimento finalizzati a una pronuncia secondo diritto piuttosto che a una pronuncia secondo equità

La quarta considerazione generale in ordine all'attività istruttoria dei CCT deriva dalle caratteristiche stesse della loro composizione. È noto al riguardo che, "*in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste*" (evenienza che si verifica assai di frequente)²⁵, il Collegio è composto di cinque membri, dei quali due di professionalità giuridica e due di professionalità tecnica (oltre al Presidente).

La *ratio* di fondo sottesa a tale previsione (per così dire, *di carattere strutturale*) è quella di consentire al Collegio di disporre di un *setting* di competenze quanto mai esteso e di limitare, quindi, l'esigenza per il Collegio di acquisire al di fuori del proprio ambito le conoscenze giuridiche o tecniche necessarie per il migliore esercizio dei compiti decisionali.

Ma la particolare composizione 'mista' del Collegio comporta che lo stesso (come e più dei Giudice civile) si configuri di per sé come una sorta di *peritus peritorum* in relazione alle diverse – e quanto mai ampie – aree di competenza.

Ciò giustifica, evidentemente, la scelta del Legislatore del 2023 (articolo 4, comma 3 dell'Allegato V.2) di vietare in modo espresso ai Collegi la possibilità di disporre consulenze tecniche d'ufficio. Del resto, se è vero che – secondo il tradizionale insegnamento – la consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta "*quando, per la risoluzione della controversia o per il compimento di singoli atti [il giudice] ritiene opportuno e/o necessario acquisire nozioni della scienza, della tecnica o dell'arte delle quali è sfornito o insufficientemente munito*"²⁶, allora la possibilità di ricorrere a tale mezzo istruttorio non trova adeguata giustificazione a fronte di una figura (quale il CCT) nel cui ambito le parti possono – *rectius*: devono – individuare le diverse professionalità più adeguate per la risoluzione dei casi che possono presentarsi. In definitiva, quindi, la composizione plurima, collegiale e differenziata dei CCT è stata prevista proprio affinché non potessero individuarsi nozioni o ambiti di conoscenze delle quali il collegio risulti – appunto – "*sfornito o non sufficientemente munito*".

²⁴ In particolare, se ai Collegi è riconosciuto il potere di adottare determinazioni vincolanti per le parti ai sensi dell'articolo 808-ter cod. proc. civ., risulta applicabile – salvo diversa convenzione fra le parti, appunto – l'articolo 822 in base al quale la decisione secondo diritto rappresenta la regola, mentre la possibilità di pronunciarsi secondo equità costituisce un'eccezione (oltretutto, possibile soltanto previo accordo fra le parti).

²⁵ Allegato V.2, articolo 1, comma 1.

²⁶ Così: C.M. BARONI, voce *Consulente tecnico – I*, in: *Enc. Giur. Treccani*, vol. VII, Roma, 1988. In termini del tutto analoghi, V. ANDRIOLI, *La scientificità della prova con particolare riferimento alla perizia e al libero apprezzamento del giudice*, in: *Dir. Giur.*, 1971, p.802 e *passim*.

Concludendo sul punto si può osservare che l'istruttoria da parte dei CCT può essere finalizzata soltanto all'accertamento dei fatti rilevanti, mentre la valutazione – anche in chiave tecnica – dei medesimi fatti è demandata in esclusiva al Collegio.

4. Le disposizioni in tema di attività istruttoria dei Collegi: uno sguardo di insieme

Ricollegandosi in parte a quanto già esposto in relazione al tema del contraddittorio nell'attività dei Collegi si osserva che, anche nel caso dell'attività istruttoria finalizzata all'esercizio delle funzioni decisionali dei CCT, né il Codice del 2023, né il relativo Allegato (V.2) recano una disciplina dotata dei caratteri dell'organicità e della compiutezza.

Anche in questo caso, tuttavia, può affermarsi che le regole volte a disciplinare tale ambito di attività possano essere desunte da *quattro diverse fonti disciplinari*, e in particolare:

- i) dalle (peraltro, assai sintetiche) disposizioni del Codice e del relativo Allegato V.2 (in particolare: articolo 3, commi 3 e 4²⁷ e articolo 4, comma 1²⁸);
- ii) dalle regole di funzionamento che eventualmente siano state previamente convenute in via pattizia fra le parti del contratto (ovvero che – come più spesso accade – siano state predisposte dalla stazione appaltante e da questa incluse nella documentazione di gara e fatte sottoscrivere dall'aggiudicatario quale parte integrante del complessivo regolamento contrattuale);
- iii) dalle regole di funzionamento di cui gli stessi Collegi si siano autonomamente dotati, conformemente alla previsione di cui all'articolo 3, comma 3 dell'Allegato V.2 (si tratta di una disposizione che – pur se espressamente riferita ai soli *termini e modalità di svolgimento del contraddittorio* – deve necessariamente essere intesa nel senso di legittimare altresì i Collegi a predeterminare forme, tempi e modalità della propria attività istruttoria);
- iv) (per il caso in cui ai Collegi sia chiesta l'adozione di determinazioni aventi natura di lodo contrattuale) dalle pertinenti previsioni del Codice di rito (con

²⁷ Di indubbio interesse è, appunto, la previsione di cui all'articolo 3, comma 4 dell'Allegato V.2 il quale consente di posticipare (da quindici a venti giorni) il termine per l'adozione delle determinazioni dei CCT “*in caso di particolari esigenze istruttorie*”, pur senza esplicitare in cosa possano concretamente consistere tali particolari esigenze.

²⁸ Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, terzo periodo, “*le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta*”. La disposizione in esame deve essere letta in combinato disposto con il precedente articolo 3, comma 3 il quale riconosce ai Collegi il compito di precisare da quale momento decorra il termine per l'adozione delle proprie decisioni (laddove, evidentemente, tale termine non può che decorrere dal momento in cui l'istruttoria possa considerarsi completa per il Collegio).

particolare riguardo all'articolo 808-ter – in tema di *arbitrato irrituale* in generale - e all'articolo 816-ter – in tema di *istruzione probatoria* -)²⁹.

Anche in questo caso il Legislatore non fornisce invece alcuna indicazione (neppure sintetica ovvero di mero principio) al fine di orientare l'istruttoria nell'ambito dell'attività consultiva dei Collegi.

Tale lacuna rende quanto mai opportuno (se non necessario) che siano gli stessi Collegi a predeterminare un novero minimo di disposizioni finalizzate a garantire che anche l'attività consultiva venga esercitata nell'ambito di un *setting* di regole chiaro e predeterminato (e.g.: per quanto riguarda la documentazione da mettere a disposizione del Collegio al momento della formulazione del quesito istruttorio, l'eventuale acquisizione di documenti ulteriori da parte del Collegio, la possibilità o meno di audire le parti al fine di chiarire i termini esatti dei quesiti formulati e l'eventuale possibilità per le parti – nel caso in cui emergano possibili divergenze – di chiarire con apposite memorie i termini dei quesiti posti e/o i possibili esiti).

5. Circa la gestione concreta dell'attività istruttoria dei CCT: alcune possibili *buone pratiche*.

Come si è già osservato, la possibilità riconosciuta ai Collegi dall'articolo 3, comma 3 dell'Allegato V.2 di dotarsi di proprie regole di procedura (disciplinanti anche le modalità concrete per l'esercizio dell'attività istruttoria) rappresenta uno strumento di notevole importanza che deve essere utilizzato nel modo auspicabilmente più ampio, anche al fine di colmare le parziali lacune manifestate sul punto dal Codice e dal relativo allegato.

Qui di seguito si individueranno quindi (evidentemente, senza alcuna pretesa di esaustività) alcune *buone pratiche* di esercizio dell'attività istruttoria desunte dall'esperienza applicativa di numerosi Collegi.

In primo luogo (e in considerazione della valenza centrale che il *fattore-tempo* riveste nell'ambito della complessiva attività dei Collegi) è certamente auspicabile che gli stessi richiedano, sin dal loro insediamento, di mettere a loro disposizione l'intera documentazione contrattuale (e.g.: bando, capitolato, documentazione contrattuale, documentazione contabile, relazioni del direttore dei lavori, etc.), non limitandosi ad attendere l'invio della documentazione inerente ciascun singolo quesito secondo la previsione dell'articolo 4, comma 1 dell'Allegato V.2.

È evidente al riguardo che la possibilità per i Collegi di poter disporre preventivamente della richiamata documentazione consenta agli stessi di avere una conoscenza adeguata circa la complessiva 'storia' dell'appalto (in particolare, nelle

²⁹ È tuttavia evidente che le previsioni di cui all'articolo 816-ter cod. proc. civ. potranno trovare applicazione nei confronti dell'attività dei CCT ma solo nei limiti della compatibilità (ad esempio, non potendosi applicare agli stessi la possibilità – quinto comma – di avvalersi di consulenti tecnici in quanto espressamente preclusa per i CCT ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dell'Allegato V.2).

ipotesi – piuttosto frequenti – in cui le parti non abbiano rispettato la stringente tempistica per la costituzione del Collegio prevista dall’articolo 3, comma 1 dell’Allegato V.2³⁰ e quindi lo stesso sia costituito e inizi ad operare quando le lavorazioni sono ormai a uno stadio piuttosto avanzato).

Vero è che né il Codice 36/2023, né il relativo allegato hanno riproposto in modo espresso le previsioni - ormai prive di efficacia *in parte qua* - delle pregresse Linee guida ministeriali n. 12 del 2022 (le quali avevano dedicato un’apposita e dettagliata sezione al tema dei *Documenti da fornire al CCT all’atto dell’insediamento, modalità e tempi di rilascio*)³¹; ma è anche vero che tale lacuna non priva i Collegi della facoltà (*rectius* del potere) di richiedere alle parti il preventivo e tempestivo invio di tale documentazione. Del resto, una tale richiesta risulta ad oggi certamente giustificata in base ai generali compiti di monitoraggio sull’andamento dei lavori previsti dall’articolo 4, comma 3 dell’allegato V.2.

Al riguardo appare opportuno precisare che il potere per i Collegi di richiedere alle Parti (sin dal proprio insediamento e indipendentemente dalla formulazione di quesiti) il previo rilascio dell’intera documentazione inerente l’appalto non esenta queste ultime dal dovere di corredare comunque le richieste di parere o di determinazione con “*tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione*” (articolo 4, comma 1 dell’Allegato).

Ed infatti, siccome per la formulazione delle domande di parere e di determinazione vige comunque il principio dispositivo (così come il divieto per i Collegi di pronunciarsi *ultra petita* ed *extra petita partium*), da ciò derivano almeno due conseguenze: *i*) quella per cui le parti dovranno comunque corredare la singola richiesta di parere o di determinazione di tutti gli atti – e solo degli atti - che ritengano a tal fine pertinenti (non potendo limitarsi ad allegare a tal fine di averli già messi in precedenza a disposizione dei Collegi); *ii*) quella per cui non potrà gravare sui Collegi alcun potere/dovere di andare ad individuare (nell’ambito dei documenti complessivamente già a loro disposizione) quelli che risultino davvero utili o pertinenti per la risoluzione dei singoli pareri o determinazioni.

In secondo luogo (e, ancora una volta, in considerazione della valenza centrale che il *fattore-tempo* riveste nell’ambito della complessiva attività dei Collegi) è certamente utile che i CCT, nell’esercizio dei richiamati compiti di monitoraggio sul complessivo andamento delle lavorazioni, richiedano alle parti periodiche relazioni anche in ordine alle criticità emerse e alle riserve apposte sulla documentazione contabile.

È vero che la richiesta di tale genere di relazioni non risponde – evidentemente – ad esigenze *stricto sensu* istruttorie (quanto, piuttosto, a generali finalità di monitoraggio); ma è anche vero che la possibilità per i Collegi di poter disporre di tempo in tempo di un’adeguata panoramica circa l’andamento delle lavorazioni e circa le criticità emerse consenta agli stessi di ottimizzare la stringente tempistica per l’adozione delle determinazioni una volta che le relative richieste siano formulate.

³⁰ Ai sensi del primo periodo di tale disposizione, come è noto, “*il collegio consultivo tecnico è costituito prima della data di avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data*”.

³¹ Si tratta della Sezione 3.3. delle Linee guida ministeriali.

In terzo luogo (e come già in precedenza anticipato) è quanto mai opportuno che i Collegi si avvalgano - sin dalle prime fasi successive al loro insediamento – della facoltà loro riconosciuta dall'articolo 3, comma 3 dell'Allegato V.2 di dotarsi di autonomi e dettagliati atti di auto-organizzazione recanti non soltanto le regole di procedura ma anche (ai fini che qui rilevano) le regole di base circa la gestione concreta dell'attività istruttoria.

Vero è che, come già osservato, la richiamata disposizione sembra fare riferimento unicamente alle tematiche del contraddittorio fra le parti e alla disciplina del procedimento, ma è anche vero che nulla sembra impedire ai Collegi (anche alla luce del carattere oggettivamente incompleto sul punto delle previsioni del Codice) di predeterminare l'esercizio della propria attività istruttoria.

Del resto è evidente che, siccome l'attività dei Collegi ha ad oggetto un rapporto contrattuale di carattere tipicamente bilaterale e siccome la relativa attività istruttoria ha solitamente ad oggetto documenti e informazioni nella disponibilità delle parti del contratto, la conseguenza è nel senso che la disciplina del contraddittorio fra le parti (certamente consentita ai CCT) presenti inscindibili aree di interrelazione con la disciplina stessa dell'attività istruttoria.

Per quanto riguarda, infine, l'individuazione degli aspetti puntuali della disciplina dell'attività istruttoria dei Collegi, auspicabilmente essa dovrebbe concentrarsi quanto meno su due aspetti essenziali:

- i) sulla precisa individuazione del *'chi fa cosa'* (e.g.: attraverso una precisa suddivisione dei compiti istruttori fra il RUP, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di evitare preventivamente possibili lacune, sovrapposizioni e/o antinomie);
- ii) sull'altrettanto precisa scansione della tempistica istruttoria e delle conseguenze connesse al mancato, tempestivo riscontro alle richieste del Collegio. Sotto tale aspetto appare opportuno introdurre adeguate forme di bilanciamento fra (da un lato) l'esigenza per le parti di disporre di un tempo adeguato per corrispondere alle richieste dei Collegi, anche a garanzia dell'effettività del contraddittorio e (dall'altro) l'esigenza che i Collegi siano a propria volta posti in condizione di rispettare – grazie alla piena e fattiva collaborazione delle parti – la stringente tempistica imposta dal Legislatore, in particolare per ciò che riguarda le richieste di determinazione.

Claudio Contessa, Presidente di sezione del Consiglio di Stato

Le opinioni di cui al presente contributo sono espresse dall'Autore a titolo personale; esse non impegnano l'Ufficio studi della Giustizia amministrativa, né quest'ultima quale Istituzione.